CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

Procedura aperta afferente al settore speciale dei servizi di trasporto di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, per l'affidamento in Accordo Quadro della durata di 48 mesi con unico operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto la fornitura di autobus a trazione integralmente elettrica e del connesso servizio di manutenzione Full Service, suddivisa in n. 3 lotti per tipologia, configurazione e classe del veicolo, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 59, 71, 108 comma 1, 141 e 149 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO

ARTICOLO 2 – PARTI CONTRAENTI

ARTICOLO 2 BIS – OBBLIGHI CONNESSI AL FINANZIAMENTO PUBBLICO

2-bis.1. Quadro normativo di riferimento

2-bis.2. Termini perentori

2-bis.3. Dotazioni obbligatorie di sicurezza

2-bis.4. Obblighi di visibilità

2-bis.5. Vincolo di destinazione d'uso

2-bis.6. Vincolo di reversibilità

2-bis.7. Eventuali ulteriori finanziamenti

ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ POST AGGIUDICAZIONE

3.1. Riunione di avvio della fornitura

3.2. Documentazione tecnica da consegnare

3.3. Assistenza post-vendita

3.4. Formazione

3.4.1. Formazione per il personale di guida

3.4.2. Formazione tecnica per il personale di manutenzione

3.4.3. Penali per ritardo nell'esecuzione delle attività di formazione

ARTICOLO 4 – IMMATRICOLAZIONE E CONSEGNA DEI VEICOLI

4.1. Termini di consegna

4.2. Luogo di consegna

4.3. Penali per ritardata consegna

ARTICOLO 5 – GARANZIA E COLLAUDI

5.1. Garanzia globale

5.2. Obblighi del Fornitore in periodo di garanzia

5.3. Interventi in garanzia — termini e penali

5.3.bis. Disponibilità dei veicoli in regime di garanzia

5.3.bis.1. Definizione di disponibilità e indisponibilità

5.3.bis.2. Indisponibilità contemporanea e relative penali

5.3.bis.3. Indice di disponibilità trimestrale e relativa penale

5.4. Guasto sistematico

5.5. Collaudo di accettazione

5.6. Collaudo definitivo

ARTICOLO 6 – FULL SERVICE DI MANUTENZIONE

6.1. Modalità di attivazione del servizio

6.2. Durata

6.3. Riunione di avvio del contratto di Full Service

6.4. DUVRI

6.5. Oggetto del Full Service

6.6. Attività ed oneri esclusi

6.7. Modalità di erogazione del servizio

6.8. Programmazione della manutenzione preventiva

6.9. Interventi a guasto

6.10. Assistenza in linea e traino

6.11. Rendicontazione degli interventi

6.12. Penali in regime di Full Service

6.12.1. Termini di intervento e penali

6.12.2. Indisponibilità contemporanea e relative penali

6.12.3. Indice di disponibilità mensile e relativa penale

6.12.4. Penale per inadempienza al piano di manutenzione

6.13. Riconsegna dei veicoli a fine contratto

6.14. Collaudo di fine Full Service

6.15. Clausola risolutiva espressa

ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

7.1. Corrispettivo della fornitura

7.2. Corrispettivo del Full Service

7.3. Modalità di pagamento

ARTICOLO 8 – CAUZIONI

8.1. Cauzione definitiva

8.2. Cauzione per il Full Service

ARTICOLO 9 – REPERIBILITÀ DEI RICAMBI

ARTICOLO 10 – SPESE A CARICO DEL FORNITORE

ARTICOLO 11 – FORO COMPETENTE

***

ARTICOLO 1 — OGGETTO

Il presente Capitolato Speciale di Fornitura disciplina le condizioni di esecuzione dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro per la fornitura di autobus a trazione integralmente elettrica e del connesso servizio di manutenzione Full Service, suddivisa nei lotti indicati in intestazione, da adibire al trasporto pubblico di persone sulla rete gestita dalle Consorziate Air Pullman S.p.A., e STAV Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A.

I quantitativi degli autobus potranno subire variazioni anche significative in ragione:

- delle effettive erogazioni e disponibilità dei contributi del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS) assegnati alle Consorziate con la Determinazione Dirigenziale n. 57/2026 dell'Agenzia TPL della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, delle successive assegnazioni e di eventuali ulteriori finanziamenti che si rendessero disponibili nel corso della validità dell'Accordo Quadro;

- dell'esito della gara indetta dall'Agenzia TPL per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di cui alle Premesse del Disciplinare per la quale la presente procedura è programmata, o di altre gare di servizio di trasporto pubblico locale di interesse nel corso della durata dell'Accordo Quadro;
- della cessazione o riduzione dei servizi di trasporto in concessione alla Committente e/o alle Consorziate.

ARTICOLO 2 — PARTI CONTRAENTI

Il presente Capitolato Speciale di Fornitura è parte integrante dell'Accordo Quadro stipulato tra:

- Committente: Consorzio Autoservizi Lombardi Società Consortile a.r.l. (CAL S.C.A.R.L.)
- Fornitore: [*aggiudicatario].

dei contratti attuativi stipulati tra:

- Consorziata contraente: Air Pullman S.p.A. e/o STAV Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A., ciascuna per i lotti di propria competenza;
- Fornitore: [*aggiudicatario].

I contratti attuativi sono stipulati alle condizioni economiche e tecniche stabilite nell'Accordo Quadro. Ogni riferimento al «contratto» contenuto nel presente Capitolato fa riferimento al singolo contratto attuativo. Per le forniture assistite da contributi pubblici si applica la penale di cui all'articolo 10-bis dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 2 BIS – OBBLIGHI CONNESSI AL FINANZIAMENTO PUBBLICO

2-bis.1 Quadro normativo di riferimento

La fornitura degli autobus oggetto del presente Capitolato beneficia di finanziamenti pubblici nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile di cui al D.P.C.M. 17 aprile 2019, secondo quinquennio 2024-2028, secondo quanto indicato nelle Premesse del Disciplinare di gara.

Il Fornitore è a conoscenza del quadro normativo applicabile e delle condizioni cui è subordinata l'erogazione dei finanziamenti.

2-bis.2 Termini perentori

Con riferimento ai veicoli finanziati con le risorse PSNMS indicate nel Disciplinare di gara:

- i contratti di acquisto applicativi dell'Accordo Quadro devono essere stipulati entro il 15 dicembre 2026 per rispettare il termine perentorio del 31 dicembre 2026, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DD MIT 445/2025, pena la perdita del finanziamento per la quota non oggetto di obbligazione;

- la fornitura deve essere completata, con acquisizione della/e relativa/e fattura/e, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2028, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DD MIT 445/2025, pena la perdita del finanziamento per la quota non rendicontata;
- entro il 30 settembre 2029 deve essere completata la procedura di rendicontazione finale e richiesta di erogazione del saldo ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del DD MIT 445/2025.

Il Fornitore si impegna a cooperare attivamente con la Committente e con le Consorziate al fine di garantire il rispetto dei suddetti termini, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa ostacolarlo e fornendo tempestivamente ogni documentazione a tal fine necessaria.

2-bis.3 Dotazioni obbligatorie di sicurezza

I veicoli finanziati con risorse PSNMS devono essere obbligatoriamente dotati delle seguenti dotazioni di sicurezza:

a) paratia di protezione del conducente conforme alle prescrizioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 aprile 2024, n. 108, con annotazione sulla carta di circolazione ai sensi del medesimo decreto;

b) dispositivo autonomo di emergenza per la geolocalizzazione e la chiamata alle Forze dell'Ordine, conforme alle prescrizioni del Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2025, n. 220, operativo anche in assenza di alimentazione del veicolo.

Le specifiche tecniche di tali ed eventuali ulteriori dotazioni sono disciplinate nei Capitolati Tecnici. La conformità alle prescrizioni dei suddetti decreti (DM MIT 108/2024 e DD MIT 220/2025) costituisce condizione per l'ammissibilità al finanziamento PSNMS e deve essere attestata dal Fornitore in sede di collaudo di accettazione.

2-bis.4 Obblighi di visibilità

I veicoli finanziati con risorse PSNMS devono rispettare le prescrizioni in materia di immagine coordinata del trasporto pubblico locale lombardo, riportando:

- logo dello Stato italiano;
- logo di Regione Lombardia;
- logo dell'Agenzia TPL competente;
- dicitura relativa alla fonte di finanziamento secondo le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le specifiche di livrea sono disciplinate nei Capitolati Tecnici, nel rispetto del Decreto della DG Infrastrutture e Trasporti di Regione Lombardia n. 6989 del 19 maggio 2022 e della Deliberazione n. XII/518 del 26 giugno 2023 recante «aggiornamento del manuale per l'informazione ai viaggiatori e identificazione del sistema regionale di trasporto pubblico in Lombardia».

2-bis.5 Vincolo di destinazione d'uso

I veicoli oggetto della presente procedura sono destinati esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale per tutta la loro vita tecnica ai sensi dell'art. 10 del DD MIT 445/2025. Per i veicoli finanziati con risorse PSNMS, il vincolo di destinazione d'uso e di inalienabilità deve essere trascritto presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), unitamente all'ammontare dei contributi ricevuti.

2-bis.6 Vincolo di reversibilità

In caso di subentro di altro gestore nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale per i quali i veicoli sono stati acquisiti, resta ferma la disciplina vigente applicabile in materia di beni strumentali acquisiti tramite finanziamento pubblico, ivi incluso il vincolo di reversibilità a favore dei successivi affidatari del servizio ai sensi dell'art. 11 del DD MIT 445/2025, previo riscatto dell'eventuale valore residuo determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9 dell'Allegato A alla delibera ART n. 154/2019 e s.m.i., al netto della quota non ammortizzata di contributo pubblico.

2-bis.7 Eventuali ulteriori finanziamenti

Con riferimento a eventuali ulteriori finanziamenti pubblici che si rendessero disponibili nel corso della validità dell'Accordo Quadro, si applicheranno le disposizioni specifiche previste dai rispettivi atti e provvedimenti di assegnazione, ivi inclusi i termini perentori, le dotazioni obbligatorie, gli obblighi di visibilità, i vincoli di destinazione d'uso e di reversibilità e ogni altra condizione cui sia subordinata l'erogazione del contributo.

Il Fornitore si impegna a cooperare attivamente con la Committente e le Consorziate al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di riferimento.

ARTICOLO 3 — ATTIVITÀ POST AGGIUDICAZIONE

3.1. Riunione di avvio della fornitura

Con la stipula del contratto attuativo, il Fornitore dovrà richiedere alla Consorziata contraente un incontro per la definizione puntuale dell'allestimento del/i veicolo/i, in conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico di riferimento e dal progetto tecnico presentato in sede di offerta, e per la predisposizione di un cronoprogramma circa le varie fasi in cui si articolerà la fornitura, inclusi i collaudi e le consegne.

Questo incontro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla firma del contratto attuativo.

Tutte le specifiche, le attività concordate e le eventuali relative tempistiche saranno formalizzate con apposito verbale sottoscritto congiuntamente tra le parti.

3.2. Documentazione tecnica da consegnare

Il Fornitore dovrà fornire, non oltre la data di consegna del primo veicolo, la seguente documentazione su supporto informatico:

- 4 copie del catalogo ricambi;
- 4 copie del catalogo nomenclatore delle parti di ricambio del veicolo;

- 4 strumenti di diagnosi per trouble shooting/service e relativa formazione all'uso per gli operatori delle Consorziate;
- 4 copie dei manuali di istruzione per l'uso;
- 4 copie per la manutenzione e riparazione dei veicoli.

Il Fornitore si impegna altresì a fornire gratuitamente, per tutta la durata della garanzia, licenze e accessi ai portali dedicati per la consultazione di manuali tecnici, cataloghi e listini ricambi relativi agli autobus oggetto della fornitura, mediante supporto elettronico e/o accesso a portale internet dedicato, e a rendere disponibili i medesimi servizi per tutto il periodo in cui i bus rimarranno nei cespiti aziendali fino al loro 18esimo anno di età decorrente dalla data di immatricolazione.

Il Fornitore è tenuto inoltre a fornire, su richiesta delle singole Consorziate, chiarimenti, illustrazioni e disegni che si rendessero necessari per il regolare esercizio, per la manutenzione e riparazione dei veicoli, dei complessivi e dei particolari, nonché i disegni costruttivi dei ricambi dei quali fosse dichiarata cessata la produzione.

Il Fornitore si impegna altresì ad inviare di volta in volta alle singole Consorziate gli eventuali aggiornamenti del catalogo nomenclatore delle parti di ricambio.

3.3. Assistenza post-vendita

Il Fornitore dovrà garantire, almeno 30 giorni prima della consegna dei veicoli e per tutta la durata contrattuale, la disponibilità e piena operatività di almeno un punto di assistenza e magazzino ricambi, per tutte le parti del veicolo, autorizzato e certificato dal Fornitore in una delle province tra Milano, Varese e Pavia, come dichiarato in sede di offerta tecnica, nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di gara, richiamato integralmente nel presente Capitolato Speciale.

La Consorziata contraente si riserva di effettuare verifiche documentali e sopralluoghi finalizzati all'accertamento della conformità del punto di assistenza dichiarato.

3.4. Formazione

Il Fornitore si impegna a garantire, a proprie cure e spese, entro 40 giorni dalla data della prima consegna dei veicoli ordinati, presso la sede di ciascuna Consorziata interessata alla fornitura, l'esecuzione dei seguenti programmi di formazione.

3.4.1. Formazione per il personale di guida

Dovranno essere previste 3 giornate formative per ciascuna Consorziata, destinate al personale di guida. Ciascuna giornata dovrà essere articolata in più sessioni formative della durata minima di 1 ora ciascuna, ripetute almeno 3 volte nell'arco della giornata, al fine di consentire la partecipazione del personale turnista.

Durante le sessioni gli istruttori dovranno illustrare:

- descrizione dei comandi peculiari al posto di guida;

- spiegazione delle spie di segnalazione ed avaria;
- comandi di emergenza;
- utilizzo del veicolo elettrico al fine di ottimizzare e contenere i consumi;
- utilizzo dei sistemi di ricarica di deposito;
- precauzioni e norme di sicurezza base per la guida di un veicolo elettrico.

Al termine del corso dovranno essere rilasciati elenchi nominativi riportanti: nominativo del partecipante, contenuti e durata del corso, dati del docente e dell'ente erogatore della formazione.

3.4.2. Formazione tecnica per il personale di manutenzione

a) Corso base

Dovranno essere previste sessioni formative della durata di almeno 6 ore (da ripetersi almeno una volta per un totale di 2), a due gruppi di 8 addetti cadauno.

Il corso è finalizzato al trasferimento delle conoscenze necessarie per le attività connesse alla gestione della manutenzione preventiva e dovrà includere:

- caratteristiche dei componenti principali e topografia degli apparati elettrici e relativi cavi ad alta tensione;
- precauzioni di sicurezza da adottare in occasione di interventi manutentivi in officina;
- norme di comportamento per eseguire le attività di assistenza in linea in situazioni di emergenza.

b) Corso specialistico

Dovranno essere previste sessioni formative della durata di almeno 16 ore (da ripetersi almeno una volta per un totale di 2), a due gruppi di 6 addetti cadauno.

Il corso dovrà prevedere, oltre quanto previsto dal corso base:

- diagnostica del veicolo e delle batterie;
- modalità di esecuzione della manutenzione preventiva;
- risoluzione dei guasti ricorrenti;
- addestramento specifico e individuale per la messa in sicurezza e tolto tensione anche in linea.

Al termine dei corsi dovranno essere rilasciati attestati nominali di partecipazione previa verifica delle competenze acquisite.

3.4.3. Penali per ritardo nell'esecuzione delle attività di formazione

Qualora il Fornitore non provveda a concludere i programmi di formazione entro il termine previsto di 40 giorni dalla data della prima consegna dei veicoli, per cause allo stesso imputabili, la Consorziata

contraente applica una penale pari a € 150,00 per ogni giorno solare di ritardo decorrente dalla scadenza del termine previsto fino alla data di effettiva esecuzione delle attività formative.

ARTICOLO 4 — IMMATRICOLAZIONE E CONSEGNA VEICOLI

4.1. Termini di consegna

La consegna degli autobus è richiesta entro 12 mesi dalla data dell'ordine, come dichiarato in sede di offerta tecnica. In ogni caso, la consegna dovrà avvenire in tempo utile per consentire il rispetto dei termini perentori previsti dalla normativa sul finanziamento pubblico applicabile, come indicati all'art. 2-bis.2 del presente Capitolato.

I veicoli dovranno essere consegnati già immatricolati a cura del Fornitore.

4.2. Luogo di consegna

La consegna dei veicoli dovrà avvenire presso i siti indicati dalla Consorziata contraente al momento dell'emissione dell'ordine, ubicati nel territorio della Provincia di Lodi e/o della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, e/o della Provincia di Pavia, e/o della Provincia di Varese.

4.3. Penali per ritardata consegna

Qualora intervengano ritardi di consegna rispetto ai termini predetti, la penale per la ritardata consegna sarà pari allo 0,005% al giorno del valore per ogni veicolo rispetto al termine sopra indicato, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare alla Consorziata contraente.

La data di consegna, anche ai fini dell'applicazione della penale, sarà considerata quella in cui gli autobus, consegnati conformi alle prescrizioni di cui ai Capitolati Tecnici già immatricolati, saranno sottoposti con esito positivo al collaudo di accettazione.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento e comunque regolati prima del pagamento del saldo. Nel caso in cui le penali maturate superassero gli importi di fatturazione, si procederà all'escussione della cauzione prestata.

ARTICOLO 5 — GARANZIA E COLLAUDI

5.1. Garanzia globale

I veicoli dovranno essere coperti per un periodo di garanzia globale minimo pari a 24 mesi dalla immatricolazione senza limiti di percorrenza.

I veicoli dovranno essere coperti dalle seguenti ulteriori garanzie minime:

- Mesi 120 per la corrosione passante;

- Mesi 120 per cedimenti strutturali;
- Mesi 120 per il pavimento (escluso il rivestimento);
- Mesi 72 per la verniciatura.

5.2. Obblighi del Fornitore in periodo di garanzia

Qualora in sede di collaudo di accettazione o in sede di collaudo definitivo fossero rilevate carenze nell'allestimento, anche in riferimento agli accessori ed alle dotazioni varie, o difetti nelle apparecchiature e negli impianti, il Fornitore dovrà provvedere a rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate, rendendo il veicolo perfettamente conforme a quanto previsto nel relativo capitolato tecnico, nonché apportare quelle modifiche necessarie ed evitare il ripetersi degli inconvenienti riscontrati. Pertanto non sarà comunicato l'esito positivo del collaudo sia esso di accettazione o definitivo fintantoché non saranno stati del tutto eliminati gli inconvenienti denunciati.

Durante il periodo di garanzia il Fornitore è tenuto ad intervenire a propria cura e spese per l'eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo a normale usura od uso improprio dell'autobus e del singolo particolare.

Inoltre, nel caso si verificassero ripetuti inconvenienti su più particolari uguali montati anche su un solo autobus, il Fornitore dovrà intervenire a propria cura e spese su tutti i veicoli della fornitura per eliminare, nel più breve tempo possibile, le cause delle avarie od inconvenienti manifestati.

5.3. Interventi in garanzia — termini e penali

Gli interventi in garanzia dovranno essere effettuati ed ultimati entro il termine massimo di 7 giorni di calendario decorrenti dalla data di messa a disposizione della vettura interessata. Qualora detto periodo non fosse ritenuto sufficiente, sarà di volta in volta definito di comune accordo con i tecnici delle singole Consorziate il tempo tecnicamente necessario per l'eliminazione delle deficienze e dei difetti denunciati.

Nel caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi rispetto al termine sopra stabilito, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera pari a € 150,00/gg/veicolo.

5.3.bis – Disponibilità dei veicoli in regime di garanzia

5.3.bis.1. – Definizione di disponibilità e indisponibilità

Sono considerati disponibili tutti i veicoli che non presentano guasti o anomalie tali da comprometterne l'utilizzo nel servizio.

Si intende come condizione di indisponibilità qualsiasi condizione che renda il veicolo non idoneo allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale, ivi comprese le condizioni che non garantiscano:

- la sicurezza dei passeggeri e degli altri utenti della strada;
- l'affidabilità nell'espletamento del servizio;
- il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di equipaggiamento non forniti dalle Consorziate;

- il normale comfort dei passeggeri e del conducente;
- il rispetto dei valori tipici di emissioni, rumore e vibrazioni;
- la conformità ai requisiti previsti dall'omologazione del veicolo.

Ai fini del calcolo dei giorni di indisponibilità, saranno considerati esclusivamente i veicoli indisponibili nei giorni feriali, nel periodo compreso tra le ore 06:30 e le ore 08:00.

Non saranno computati i veicoli indisponibili:

- nei giorni festivi e nei sabati
- dopo le ore 08:00. I veicoli indisponibili dopo le ore 8.00 verranno conteggiati, in caso di mancato ripristino, a partire dal giorno lavorativo successivo.

5.3.bis.2. – Indisponibilità contemporanea e relative penali

Al fine di garantire adeguati mezzi all'esercizio di ciascuna Consorziata, viene definito il numero massimo di veicoli dello stesso lotto contemporaneamente indisponibili nello stesso giorno per cause non imputabili alle Consorziate, secondo la seguente tabella:

Numero veicoli	N° massimo veicoli contemporaneamente indisponibili
fino a 3 veicoli	1
da 4 a 10 veicoli	2
da 11 a 20 veicoli	3
da 21 a 30 veicoli	4
da 31 a 40 veicoli	5
da 41 a 50 veicoli	7
da 51 e oltre veicoli	10% del lotto (arrotondato per eccesso) + 2

Qualora il numero di veicoli contemporaneamente indisponibili superi il limite indicato, sarà applicata una penale cumulativa per ciascun veicolo eccedente e per ogni giorno di indisponibilità:

Veicoli eccedenti	Penale per veicolo/giorno	Totale penale/giorno
1° veicolo oltre soglia	€ 150,00	€ 150,00
2° veicolo oltre soglia	€ 250,00	€ 400,00
dal 3° in poi	€ 300,00	€ 700,00

La Consorziata contraente comunicherà al Fornitore, entro le ore 09:30 del giorno successivo al rilevamento, l'elenco dei veicoli in condizione di indisponibilità, con indicazione di: matricola e targa del veicolo, data e ora di inizio indisponibilità, causa dell'indisponibilità.

5.3.bis.3 – Indice di disponibilità trimestrale e relativa penale

Con riferimento alla definizione di disponibilità di cui al paragrafo precedente, durante il periodo di garanzia dovrà essere garantito un indice medio trimestrale di disponibilità non inferiore al valore limite **IDmin = 91%**.

Tale indice è calcolato ogni tre mesi secondo la seguente formula:

ID(%) = (Σ Gdisp,i / N × Glav) × 100

dove:

- **N** = numero totale di veicoli costituenti il lotto di ciascuna Consorziata;
- **Glav** = numero di giornate lavorative del trimestre di riferimento (dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi);
- **Gdisp,i** = numero di giornate lavorative in cui il veicolo i-esimo è risultato disponibile al servizio nel trimestre di riferimento.

Qualora risulti **ID < IDmin**, per ogni giornata di indisponibilità consuntivata oltre il limite massimo consentito sarà applicata al Fornitore una penale pari a **€ 150,00** per ciascun veicolo e per ciascun giorno di eccedenza.

5.4 – Guasto sistematico

In caso di ripetuti inconvenienti su componenti identici montati su uno o più veicoli della fornitura durante il periodo di garanzia globale, il Fornitore dovrà, a propria cura e spese, individuare ed eliminare le cause dei difetti entro e non oltre **90 giorni** dalla segnalazione della Consorziata contraente.

Si definiscono **guasti sistematici** quelli che, durante la garanzia globale, incidono con modalità e cause presumibilmente identiche uno stesso componente o apparecchiatura installata sui veicoli, con incidenza superiore alle soglie limite di seguito indicate:

Nr. veicoli	Incidenza per guasto sistematico
Nr. ≥ 40	10% (arrotondato per eccesso) + 2 veicoli
26 ≤ Nr. ≤ 39	5 veicoli
16 ≤ Nr. ≤ 25	4 veicoli
7 ≤ Nr. ≤ 15	3 veicoli
Nr. ≤ 6	2 veicoli

Il Fornitore è tenuto a sostituire il componente difettoso su tutto il lotto interessato nei seguenti casi:

a) **Componenti critici o organi di sicurezza**: il risanamento o la sostituzione deve essere effettuata immediatamente su tutti i veicoli del lotto interessato. La Consorziata contraente potrà ottenere dal Fornitore una dichiarazione scritta relativa all'esecuzione degli interventi;

b) Componenti non critici o che non determinano il fermo obbligato del veicolo: il Fornitore dovrà provvedere al risanamento o alla sostituzione del componente, in regime di garanzia, al verificarsi del guasto, fino alla completa normalizzazione della situazione.

Su ogni componente risanato o sostituito per guasto sistematico vigerà un nuovo periodo di garanzia pari a quello base contrattualmente previsto.

Eventuali modifiche che richiedano aggiornamenti o variazioni presso gli uffici competenti dovranno essere effettuate a cura e spese del Fornitore.

5.5. Collaudo di accettazione

Gli autobus saranno sottoposti a collaudo di accettazione per accertare la completezza di ogni parte delle prescrizioni del Capitolato Tecnico e la corrispondenza a quanto indicato nell'Offerta tecnica dal Fornitore entro 10 giorni dalla consegna presso le sedi delle singole Consorziate.

Qualora in sede di collaudo di accettazione fossero rilevate carenze nell'allestimento, anche in riferimento agli accessori ed alle dotazioni varie, o difetti nelle apparecchiature e negli impianti, il Fornitore dovrà provvedere a rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate, nonché apportare quelle modifiche necessarie ad evitare il ripetersi degli inconvenienti riscontrati.

Non sarà comunicato l'esito positivo del collaudo fintantoché non saranno stati del tutto eliminati gli inconvenienti denunciati.

5.6. Collaudo definitivo

Al raggiungimento di 24 mesi dalla data di consegna di ciascun autobus, e comunque prima della definitiva liberazione del Fornitore dagli obblighi di garanzia riferiti al periodo iniziale, si procederà al collaudo definitivo del singolo veicolo.
Qualora in sede di collaudo definitivo siano rilevate carenze nell'allestimento, negli accessori e nelle dotazioni, ovvero difetti nelle apparecchiature, negli impianti o nei componenti del veicolo, il Fornitore sarà tenuto, a propria cura e spese, a eliminare tutte le deficienze accertate e documentate e ad apportare le modifiche necessarie a prevenirne il ripetersi.
Gli obblighi del Fornitore relativi alle carenze e ai difetti contestati in sede di collaudo definitivo restano efficaci sino alla loro completa eliminazione, anche qualora gli interventi si protraggano oltre il termine di 24 mesi.
L'esito positivo del collaudo definitivo sarà comunicato solo a seguito della completa eliminazione degli inconvenienti rilevati.

ARTICOLO 6 — FULL SERVICE DI MANUTENZIONE

6.1. Modalità di attivazione del servizio

La Consorziata contraente si riserva la facoltà di attivare il servizio di Full Service con flessibilità, sia per l'intera fornitura sia per una quota di veicoli a sua scelta, in relazione alla destinazione e alle esigenze operative della Consorziata medesima.

La Consorziata contraente, qualora lo riterrà opportuno, provvederà a richiedere al Fornitore, entro 120 giorni dalla data dell'ordine di acquisto dei veicoli, l'attivazione del servizio di manutenzione in regime di Full Service.

6.2. Durata

l servizio di Full Service ha una durata complessiva di 10 anni, decorrenti dalla data di esito positivo del collaudo di accettazione.

Qualora siano previsti più collaudi di accettazione, il servizio, per i mezzi interessati, decorrerà dalla data di esito positivo del rispettivo collaudo.

6.3. Riunione di avvio del contratto di Full Service

Appena dopo la comunicazione di attivazione del servizio di Full Service, la Consorziata contraente convocherà il Fornitore per una riunione di avvio, alla quale parteciperanno i referenti e i responsabili coinvolti nell'esecuzione del servizio da entrambe le parti.

Nel corso della riunione il Fornitore presenterà:

- i referenti e i responsabili operativi del servizio di Full Service e della sicurezza;
- i ruoli chiave di coordinamento delle attività connesse al servizio;
- il dettaglio delle risorse umane e tecniche che saranno effettivamente impiegate.

Nel corso della riunione saranno inoltre:

- pianificate le attività iniziali e verificate le eventuali esigenze logistiche o di accesso alle sedi della Consorziata contraente;
- illustrato il DUVRI e richiamate le misure di prevenzione e protezione relative ai rischi da interferenze;
- definito un cronoprogramma per la piena messa in regime del servizio.

Tutte le attività concordate e le eventuali tempistiche saranno formalizzate con apposito verbale sottoscritto congiuntamente tra le parti.

6.4. DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le Contraenti, laddove necessario per l'attivazione del servizio di Full Service, provvederanno alla sottoscrizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), allegato alla documentazione di gara, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Il DUVRI sarà:

- consegnato al Fornitore prima dell'inizio delle prestazioni;
- aggiornato, se necessario, in caso di modifiche organizzative, operative o logistiche che comportino nuove interferenze, ivi incluse a titolo esemplificativo le seguenti condizioni: attivazione del servizio

in una nuova sede o in aree non precedentemente considerate; modifica delle modalità di manutenzione o introduzione di nuove attrezzature; modifica sostanziale della viabilità interna o degli impianti di ricarica; ingresso di nuove imprese o variazione significativa della compresenza di lavorazioni; evento incidentale dal quale emergano interferenze non adeguatamente considerate.

L'avvio delle attività di Full Service è subordinato alla presa visione e sottoscrizione del DUVRI da parte del Fornitore.

Il Fornitore, prima dell'inizio delle attività contrattuali e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla consegna del DUVRI, dovrà:

a) redigere il proprio Documento di Valutazione dei Rischi relativo alle attività oggetto del contratto attuativo;
b) trasmettere alla Consorziata contraente la documentazione attestante la propria idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008;
c) designare un referente per la sicurezza incaricato dei rapporti con la Consorziata contraente.

La Consorziata contraente convocherà riunioni periodiche di coordinamento e cooperazione ai fini della sicurezza, al fine di verificare l'adeguatezza delle misure di prevenzione adottate e aggiornare il DUVRI ove necessario.

6.5. Oggetto del Full Service

Il servizio di Full Service comprende, al netto dei costi del personale conducente e dell'energia, tutti i materiali e la manodopera necessari a garantire la piena efficienza e disponibilità dei veicoli per tutta la durata contrattuale.

Sono incluse nel corrispettivo chilometrico le seguenti attività:

a) la manutenzione programmata e preventiva, eseguita secondo i piani manutentivi del costruttore;
b) la manutenzione a guasto correttiva su tutti i componenti del veicolo, ad eccezione di quelli di cui al comma seguente;
c) la fornitura e sostituzione di ricambi originali, materiali di consumo, parti principali e fluidi tecnici;
d) i rabbocchi e le sostituzioni dei lubrificanti, dei liquidi refrigeranti e degli altri fluidi;
e) la sostituzione dei materiali soggetti ad usura;
f) il controllo preliminare e la predisposizione dei veicoli per la revisione annuale presso la Motorizzazione Civile;
g) il servizio di assistenza in linea e il recupero del veicolo non marciante;
h) gli aggiornamenti software e le campagne di richiamo del costruttore.

Le attività di riparazione sui componenti il drivetrain, il sistema batterie e tutti gli ausiliari di alta tensione (HV) inclusi i cablaggi sono esclusivamente a carico del Fornitore.

La Consorziata contraente, previo accordo con il Fornitore e nel rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo, potrà delegare al proprio personale, adeguatamente formato dal Fornitore, le seguenti attività nell'ambito del servizio di Full Service, i cui costi saranno addebitati al Fornitore:

1. manutenzione programmata;
2. piccoli interventi a seguito dei controlli previsti dalla manutenzione programmata;
3. piccoli interventi di riparazione di importo inferiore a € 500,00.

6.6. Attività ed oneri esclusi

Sono esclusi dal servizio di Full Service:

a) i costi del personale conducente;

b) i costi dell'energia per la ricarica dei veicoli elettrici;

c) la manutenzione sugli pneumatici;

d) le attività di pulizia;

e) le riparazioni conseguenti ad atti vandalici, danni volontari o sinistri stradali;

f) gli interventi su apparecchiature di fornitura delle Consorziate (es. AVM, sistemi di bigliettazione);

g) il trasferimento dei veicoli da e per la sede della Motorizzazione Civile in occasione delle revisioni periodiche.

6.7. Modalità di erogazione del servizio

Le attività manutentive dovranno essere eseguite presso le sedi indicate dalla Consorziata contraente all'atto dell'attivazione del servizio, ovvero:

a) presso i depositi della Consorziata contraente, con personale, attrezzature e strumenti del Fornitore;
b) presso il/i punto/i di assistenza del Fornitore, dichiarato/i in sede di offerta tecnica e ubicato/i in una delle province tra Milano, Varese e Pavia, con trasferimento dei veicoli a cura e spese del Fornitore utilizzando propria targa prova.

6.8. Programmazione della manutenzione preventiva

I chilometri percorsi da ciascun veicolo saranno comunicati al Fornitore con cadenza settimanale o quindicinale, secondo quanto concordato all'avvio del servizio Full Service.

Sulla base dei dati ricevuti, il Fornitore dovrà predisporre un programma di intervento da condividere con la Consorziata contraente e richiedere, con un preavviso minimo di 3 giorni lavorativi, la messa a disposizione del veicolo per l'esecuzione di quanto programmato.

6.9. Interventi a guasto

Gli interventi in Full Service dovranno essere effettuati ed ultimati entro il termine massimo di 7 giorni di calendario decorrenti dalla data di messa a disposizione del veicolo interessato. Qualora detto periodo non fosse ritenuto sufficiente, il termine sarà definito di comune accordo con i tecnici delle Consorziate in ragione del tempo tecnicamente necessario per l'eliminazione delle deficienze e dei difetti denunciati.

Il Fornitore dovrà prendere in carico tutte le segnalazioni di guasto entro 24 ore, inclusi sabato e giorni festivi.

Gli interventi che determinino la condizione di indisponibilità del veicolo dovranno essere avviati entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della segnalazione, inclusi sabato e giorni festivi.

6.10. Assistenza in linea e traino

Il servizio di assistenza in linea dovrà essere assicurato nella fascia oraria compresa tra le ore 05:00 e le ore 24:00, tutti i giorni di esercizio, inclusi sabato e giorni festivi.

Qualora la Consorziata contraente provveda direttamente o tramite terzi all'esecuzione delle attività di assistenza in linea e/o traino per mancata tempestiva risposta del Fornitore, i relativi costi sostenuti saranno addebitati al Fornitore con una maggiorazione del 15% a titolo di rimborso spese generali.

6.11. Rendicontazione degli interventi

Il Fornitore dovrà garantire la tracciabilità e rendicontazione di tutte le attività manutentive. Al termine di ciascun intervento e contestualmente alla messa a disposizione del veicolo, il Fornitore dovrà trasmettere alla Consorziata contraente un report contenente almeno:

- identificazione del veicolo;
- data e ora di conclusione dell'intervento;
- descrizione delle operazioni effettuate;
- elenco dei ricambi utilizzati, ove previsti;
- eventuali note integrative.

In assenza di rendicontazione completa e conforme, il veicolo potrà essere considerato non disponibile al servizio.

6.12. Penali in regime di Full Service

6.12.1. Interventi — termini e penali

Gli interventi in Full Service dovranno essere effettuati ed ultimati entro il termine massimo di **7 giorni** di calendario decorrenti dalla data di messa a disposizione del veicolo interessato. Qualora detto periodo non fosse ritenuto sufficiente, il termine sarà definito di comune accordo con i tecnici delle Consorziate.

Nel caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi rispetto al termine sopra stabilito, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera pari a **€ 150,00/gg/veicolo**.

6.12.2. Indisponibilità contemporanea e relative penali

Al fine di garantire adeguati mezzi all'esercizio di ciascuna Consorziata, viene definito il numero massimo di veicoli dello stesso lotto contemporaneamente in condizione di indisponibilità nello stesso giorno per cause non imputabili alle Consorziate, secondo la seguente tabella:

Numero veicoli lotto	N° massimo veicoli contemporaneamente indisponibili
fino a 3 veicoli	1
da 4 a 10 veicoli	2
da 11 a 20 veicoli	3
da 21 a 30 veicoli	4
da 31 a 40 veicoli	5
da 41 a 50 veicoli	7
da 51 e oltre veicoli	10% del lotto (arrotondato per eccesso) + 2

Qualora il numero di veicoli contemporaneamente indisponibili superi il limite indicato, sarà applicata una penale cumulativa per ciascun veicolo eccedente e per ogni giorno di indisponibilità:

Veicoli eccedenti	Penale per veicolo/giorno	Totale penale/giorno
1° veicolo oltre soglia	€ 150,00	€ 150,00
2° veicolo oltre soglia	€ 250,00	€ 400,00
dal 3° in poi	€ 300,00	€ 700,00

La Consorziata contraente comunicherà al Fornitore, entro le ore **09:30** del giorno successivo al rilevamento, l'elenco dei veicoli in condizione di indisponibilità, con indicazione di:

- matricola e targa del veicolo;

- data e ora di inizio indisponibilità;
- causa dell'indisponibilità.

6.12.3. Indice di disponibilità mensile e relativa penale

Durante il periodo di Full Service dovrà essere garantito un indice medio mensile di disponibilità non inferiore al valore limite IDmin di seguito indicato.

Tale indice è calcolato ogni mese secondo la seguente formula:

$$ID(\%) = (\Sigma\ Gdisp,i\ /\ N \times Glav) \times 100$$

dove:

- N = numero totale di veicoli costituenti il lotto di ciascuna Consorziata;
- Glav = numero di giornate lavorative del mese di riferimento (dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi);
- Gdisp,i = numero di giornate lavorative in cui il veicolo i-esimo è risultato disponibile al servizio nel mese di riferimento.

Il valore dell'indice di disponibilità mensile dovrà essere:

Periodo	IDmin
Dal 1° al 6° anno	91%
Dal 7° al 10° anno	88%

Qualora risulti ID < IDmin, per ogni giornata di indisponibilità consuntivata oltre il limite massimo consentito sarà applicata al Fornitore una penale pari a € 150,00 per ciascun veicolo e per ciascun giorno di eccedenza

6.12.4. Penali per inadempienza al piano di manutenzione

Il Fornitore è tenuto ad eseguire integralmente tutte le attività di manutenzione previste nel piano di manutenzione programmata.

Qualora un intervento di manutenzione programmata non venga eseguito entro la percorrenza chilometrica prevista, inclusa la tolleranza concordata, il veicolo sarà considerato indisponibile per responsabilità del Fornitore e sarà applicata una penale pari a **€ 150,00 per ogni giorno solare** di ritardo nell'esecuzione dell'intervento, fino alla data di effettiva esecuzione dello stesso.

6.13. Riconsegna dei veicoli a fine contratto

Alla scadenza del periodo contrattuale del servizio Full Service relativo a ciascun veicolo, il Fornitore dovrà garantire che il medesimo si trovi in condizioni di piena efficienza tecnica e funzionale, regolarmente manutentato e conforme alle prescrizioni normative vigenti.
In particolare, il veicolo dovrà risultare in regola con la revisione periodica prevista dalla normativa vigente e non dovrà presentare anomalie, guasti non risolti, interventi manutentivi scaduti o differiti riconducibili alle prestazioni comprese nel servizio Full Service.
Eventuali interventi già dovuti alla data di scadenza del servizio e non ancora eseguiti resteranno a carico del Fornitore sino alla loro completa esecuzione.

6.14. Collaudo di fine Full Service

Al termine della durata del servizio di Full Service, la Consorziata contraente provvederà ad eseguire un collaudo per verificare per ciascun veicolo lo stato di manutenzione, che non siano presenti attività scadute, al netto della normale usura.

La Consorziata contraente comunicherà al Fornitore la data fissata per il collaudo di fine contratto entro **30 giorni** dal termine del servizio.

La Consorziata contraente liquiderà i corrispettivi ancora in sospeso solo a seguito di esito positivo del presente collaudo. In caso di esito negativo verrà sospesa la liquidazione di quanto ancora dovuto e non si darà seguito allo svincolo della cauzione relativa al Full Service.

6.15. Clausola risolutiva espressa

Costituiscono ipotesi di risoluzione del contratto di Full Service, in aggiunta a quanto previsto dal Disciplinare e dall'Art. 13 dell'Accordo Quadro:

a) rifiuto da parte del Fornitore a svolgere il servizio di Full Service;
b) mancato rispetto per **tre mesi consecutivi** dell'indice di disponibilità mensile minimo previsto al paragrafo 6.12.3;
c) revoca, riduzione o decadenza, anche parziale, dei contributi PSNMS assegnati alle Consorziate, limitatamente ai veicoli interessati dalla riduzione del finanziamento;
d) cessazione del contratto o della concessione di trasporto della Consorziata contraente con l'Ente affidante;
e) subentro totale o parziale da parte di altro gestore, limitatamente ai soli veicoli oggetto del subentro;
f) mancata aggiudicazione favorevole della/e gara/e di servizio di trasporto pubblico locale di interesse nel corso della durata dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

7.1. Corrispettivo della fornitura

Il corrispettivo per la fornitura dei veicoli è determinato sulla base del prezzo complessivo offerto dal Fornitore in sede di gara per ciascun lotto, come risultante dall'offerta economica del Fornitore.

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri a carico del Fornitore ai sensi dell'Art. 10 del presente Capitolato e al netto dell'IVA.

7.2. Corrispettivo del Full Service

Il corrispettivo per il servizio di Full Service è espresso in valori al km, al netto dei costi del personale conducente e dell'energia, secondo i canoni chilometrici base offerti dal Fornitore in sede di gara.

I canoni base di riferimento sono i seguenti:

Lotti 1

Periodo	Canone €/km	Percorrenza media annua
Dal 1° al 2° anno	€ 0,15/km	48.000 km/autobus
Dal 3° al 6° anno	€ 0,25/km	48.000 km/autobus
Dal 7° al 10° anno	€ 0,35/km	43.000 km/autobus

Lotti 2:

Periodo	Canone €/km	Percorrenza media annua
Dal 1° al 2° anno	€ 0,10/km	60.000 km/autobus
Dal 3° al 6° anno	€ 0,20/km	60.000 km/autobus
Dal 7° al 10° anno	€ 0,30/km	55.000 km/autobus

Lotto 3

Periodo	Canone €/km	Percorrenza media annua
Dal 1° al 2° anno	€ 0,20/km	48.000 km/autobus
Dal 3° al 6° anno	€ 0,30/km	48.000 km/autobus
Dal 7° al 10° anno	€ 0,40/km	43.000 km/autobus

Qualora i veicoli rimanessero in flotta a partire dall'11° fino al 15° anno verrà riconosciuto un ulteriore € 0,02/km.

L'aggiornamento del canone chilometrico del servizio di Full Service sarà riconosciuto solo al raggiungimento delle soglie di percorrenza indicate nelle condizioni di esercizio calcolate come percorrenza media per autobus sull'intero contratto attuativo, con una tolleranza del +/- 10%.

7.3. Modalità di pagamento

La fornitura degli autobus beneficia di finanziamenti pubblici secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara.

Il pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura degli autobus avverrà secondo le tempistiche che verranno determinate nei singoli contratti attuativi.

Il collaudo di accettazione con esito positivo o con esito positivo con riserva limitata a difetti non pregiudizievoli costituisce condizione per l'emissione della fattura ai fini del pagamento.

Le fatture devono riportare i dati identificativi obbligatori previsti dalla normativa sul finanziamento applicabile, ivi inclusi il numero di telaio dei mezzi, il numero del contratto di acquisto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP). Le modalità di quietanza del pagamento sono quelle previste dalla normativa sul finanziamento di volta in volta applicabile.

In caso di collaudo con esito negativo, i termini di pagamento resteranno sospesi fino alla rimozione delle cause di contestazione e al successivo esito positivo del nuovo collaudo, fermo restando quanto previsto dal Capitolato Speciale di Fornitura in materia di penali per ritardata consegna.

I pagamenti sono effettuati a mezzo bonifico bancario nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il corrispettivo per il servizio di manutenzione Full Service non è oggetto di finanziamento pubblico. Le modalità e le tempistiche di pagamento del Full Service sono disciplinate nel Capitolato Speciale di Fornitura e nel contratto di manutenzione Full Service.

Le ulteriori disposizioni in materia di pagamenti, ivi incluse quelle specifiche previste dalla normativa sul finanziamento applicabile, sono contenute nei contratti attuativi.

ARTICOLO 8 – CAUZIONI

8.1. Cauzione definitiva

Le cauzioni definitive relative alla fornitura dei veicoli sono disciplinate dal Disciplinare e dall'art. 11 dell'Accordo Quadro, al quale si rinvia integralmente. In particolare:

a) il Fornitore ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva nella misura dello 0,5% del valore complessivo dell'Accordo Quadro, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Committente, compresa la mancata stipula dei contratti attuativi nei termini fissati;

b) prima della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, la Consorziata contraente richiede al Fornitore apposita garanzia definitiva di importo pari al 10% del valore del contratto attuativo, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dallo stesso, ivi comprese quelle relative alle penali;

c) entrambe le garanzie, da intendersi come cumulative, sono progressivamente svincolate, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito;

d) qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, pena la risoluzione del contratto.

8.2. Cauzione per il Full Service

La cauzione per il servizio di Full Service è disciplinata dall'art. 11 dell'Accordo Quadro, al quale si rinvia integralmente. In particolare, contestualmente all'attivazione del servizio di Full Service di cui all'Art. 6, il Fornitore dovrà prestare apposita garanzia fideiussoria di importo pari al 10% del valore del contratto di Full Service, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni connesse al medesimo servizio.

Tale garanzia:

a) è distinta e aggiuntiva rispetto alle cauzioni di cui al paragrafo 8.1;

b) sarà svincolata al termine del periodo di Full Service di tutti i veicoli, a seguito di esito positivo del collaudo di fine Full Service di cui al paragrafo 6.14;

c) qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consorziata contraente.

[*VERIFICARE]

ARTICOLO 9 — REPERIBILITÀ DEI RICAMBI

I complessivi e i particolari devono essere facilmente reperibili sul mercato e ne deve essere assicurato l'approvvigionamento per almeno 18 anni dopo la conclusione della fornitura.

A tal fine le Società fornitrici dei gruppi meccanici ed elettrici nella propria sede, o nei magazzini dei propri rappresentanti, garantiranno un'adeguata scorta di particolari di ricambi originali delle Società medesime e di quelle di produzione di fabbriche estere. Quanto sopra dovrà essere assicurato fin dalla consegna del primo veicolo.

Il Fornitore è tenuto inoltre a fornire, su richiesta delle singole Consorziate, chiarimenti, illustrazioni e disegni che si rendessero necessari per il regolare esercizio, per la manutenzione e riparazione dei veicoli, dei complessivi e dei particolari, nonché i disegni costruttivi dei ricambi dei quali fosse dichiarata cessata la produzione.

Il Fornitore si impegna altresì ad inviare di volta in volta alle singole Consorziate gli eventuali aggiornamenti del catalogo nomenclatore delle parti di ricambio.

Le disposizioni relative alla documentazione tecnica e all'accesso ai portali tecnici sono disciplinate al paragrafo 3.2 del presente Capitolato.

ARTICOLO 10 — SPESE A CARICO DEL FORNITORE

Qualsiasi spesa inerente ai contratti attuativi, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Fornitore.

Il Fornitore assumerà a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte relative alla fornitura, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti delle Consorziate, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.

ARTICOLO 11 — FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie inerenti e conseguenti all'esecuzione dei contratti attuativi sarà competente in via esclusiva il Foro ove ha sede la consorziata contraente.